

**ATTRACTIVE TOUR\_2013**

 **TeamSystem®**



## Diamo forma al cambiamento

L'evoluzione dei Software Gestionali.  
Flessibili e adattabili  
per ogni esigenza  
di Aziende e Professionisti.

**DAL 10 OTTOBRE ALL' 8 NOVEMBRE 2013**



EVENTO  
**FORMATIVO ACCREDITATO**  
per Commercialisti

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI  
E LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

PERUGIA 30 Ottobre 2013

# **Le Professioni**

## **tra manovre d'urgenza e di sviluppo:**

### **le società tra professionisti ex L. 183/2011**

**ANDREA BONECHI**

*già* Consigliere Delegato Riforma delle professioni  
consiliatura 2008-2012

## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo

### COSA E' ACCADUTO

#### 14 luglio 2011

MANOVRA DI LUGLIO – decreto sviluppo (*convertito in Legge 111/2011*)  
circolano bozze con norme di destrutturazione degli Ordini professionali  
e dell'esame di Stato per talune Professioni

NEL DECRETO viene invece inserito l'esplicito riferimento per le Professioni  
all'art. 33, co. 5, della Costituzione **per escluderle**  
dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche

#### 13 AGOSTO 2011

DECRETO LEGGE 138/2011

all'art. 3, co. 5, viene introdotta la Riforma della Professioni  
per cui gli ordinamenti siano riformati entro 12 mesi

**secondo i principi contenuti nel documento di proposta del luglio 2010**  
*Il testo viene confermato in sede di conversione del DL nella Legge 148/2011*


#### 12 NOVEMBRE 2011

il maxi emendamento del Governo alla Legge di stabilità 2012 (**L. 183/2011**)  
ha apportato minime correzioni alla Legge 148/2011,  
ma **ha introdotto le società tra professionisti**

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
**le società tra professionisti ex L. 183/2011**

del documento di proposta di riforma delle Professioni

UN SOLO PRINCIPIO NON VIENE ACCOLTO



l'introduzione delle SOCIETA' DI LAVORO PROFESSIONALE

**MA**

**con la legge di stabilità 2012**

vengono **recepiti i principi identificativi delle SLP**,  
**ma** applicati ai modelli di società esistenti, tipici dell'impresa,  
e **viene meno il principio caratterizzante le SLP**  
ovvero il cardine organizzativo dato dagli  
APPORTI DI LAVORO PROFESSIONALE  
in luogo di quelli di capitale

## **Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011**

in sede di conversione del DL n.1/2012 (*c.d. decreto liberalizzazioni*)  
sono stati apportati significativi emendamenti  
all'art. 9 della legge 183/2011

tuttavia il testo è rimasto insoddisfacente  
nascendo da una norma mal scritta e non condivisa  
con gli unici destinatari ovvero  
i PROFESSIONISTI

**IL 6 APRILE 2013 è stato pubblicato in G.U.R.I. il  
decreto ministeriale attuativo della previsione contenuta al  
comma 10 dell'art. 9, L. 183/2011**

il risultato è una normativa lacunosa e non coerente  
con le esigenze reali delle Professioni  
ma è pur sempre una evoluzione importante da cogliere e da migliorare  
utilizzando l'autoregolamentazione statutaria



**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

Con la conversione in legge del c.d. “*decreto liberalizzazioni*”,  
il Parlamento ha colto l'occasione per apportare  
decisive modifiche al testo originario

**tramite il Comitato Unitario delle Professioni  
vi è stato un intenso lavoro di confronto e proposta  
in ambito parlamentare**

di seguito si illustra una tabella sinottica con

- **testo originario**
- **emendamenti proposti**
- **testo con emendamenti accolti**



## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

L. 12 novembre 2011, n. 183	Proposta di emendamenti	emendamenti approvati
<i>Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (omissis)</i>	<i>Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (omissis)</i>	<i>Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (omissis)</i>
3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.	<i>Identico</i>	3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. <b>Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.</b>
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.	4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) <b>quale oggetto sociale unico</b> , l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale <b>ed esclusivamente</b> da parte dei soci <b>professionisti</b> ; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso <b>della qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 di studio abilitante</b> , ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo; <b>e) per i soci non iscritti in albi tenuti da ordini e collegi una partecipazione al capitale, e comunque l'attribuzione dei diritti di voto in assemblea e di partecipazione agli utili, in misura non superiore al 25% del capitale sociale;</b> <b>f) l'attribuzione dell'amministrazione della società ai soli soci professionisti iscritti in albi professionali che esercitano la propria attività nella società.</b>	4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; <b>in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;</b> c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; <b>c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;</b> d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

4. La denominazione sociale non può contenere il nome di soci di cui al comma 2.	<i>Identico</i>	
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.	<i>Identico</i>	
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.	<i>Identico</i>	
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.	<i>Identico</i>	7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. <b>Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.</b>
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.	<i>Identico</i>	
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>Identico</i>	9. Restano <del>salvi i diversi modelli societari e associativi</del> <b>salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari</b> già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
	<b><u>9-bis. La società tra professionisti è iscritta in un'apposita sezione dell'albo. Quando la società è formata da professionisti iscritti in albi diversi, essa è iscritta nella sezione di tutti gli albi in cui sono iscritti i soci professionisti.</u></b> <b><u>9-ter. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'iscrizione nel Registro delle imprese, comunque in apposita sezione speciale da istituire.</u></b> <b><u>9-quater. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina della legge fallimentare.</u></b> <b><u>9-quinquies. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, TUIR.</u></b>	
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.	10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c)– <b>6 e lett. b) con riferimento ai limiti da porre alla partecipazione dei soci non professionisti, e 7.</b> <b>10-bis. Le disposizioni sulle società tra professionisti di cui al presente articolo entrano in vigore a seguito dell'emanazione del regolamento di cui al comma 10.</b>	
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.	<i>Identico</i>	



**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

La normativa è stata completata con il Decreto del Ministero della Giustizia, n. 34 dell'8 febbraio 2013, recante il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183" ( di seguito Decreto n. 34/2013).

**RIASSUMENDO**



## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

Le STP, pur potendo presentare una compagine mista (*caratterizzata da soci iscritti all'albo e da soci non professionisti solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento*), per assumere la qualifica di STP devono necessariamente soddisfare le seguenti condizioni:

- a)** che l'oggetto sociale coincida con l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci (art. 10, comma 4, l.n. 183/2011 e art. 1, lett.a, Decreto n. 34/2013). Tale oggetto, allora, deve essere esclusivo;
- b)** che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; nelle società cooperative i soci non possano essere inferiori a tre;
- c)** che il venir meno della condizione precedente costituisce causa di scioglimento della società, se nel termine perentorio di sei mesi non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti rispetto a quelli che non tali non sono (al ricorrere di tale ipotesi, il consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società deve procedere alla cancellazione della stessa dall'albo);



## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

- d)** criteri e modalità per il conferimento e l'esecuzione dell'incarico in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 3, 4 e 5 del Decreto n. 34/2013;
- e)** modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall'albo professionale in cui risulta iscritto con provvedimento definitivo. Tale soggetto non può assumere la qualifica di socio investitore in nessuna altra STP in forza di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, lett.c) Decreto n. 34/2013;
- f)** la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni causati alla clientela dai singoli soci professionisti nell'esercizio della attività professionale;
- g)** una denominazione sociale (o ragione sociale, come peraltro specificato dall'art. 9 del Decreto n. 34/2013) che, in qualunque modo formata, contenga l'indicazione di società tra professionisti;
- h)** criteri di incompatibilità con la partecipazione ad altra società tra professionisti. In proposito, l'art. 6 del Decreto n. 34/2013 disciplina dettagliatamente sia l'incompatibilità del socio professionista, sia quella del socio per finalità di investimento;
- i)** l'osservanza del codice deontologico dell'ordine a cui appartengono da parte dei soci professionisti e dell'ordine a cui risulta iscritta da parte della società, tenendo in considerazione le previsioni dettate sul punto dall'art. 8 e dall'art. 12 del Decreto n. 34/2013;
- l)** che il socio professionista possa opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate.

## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

### SOCIETA' MULTIDISCIPLINARI

La possibilità di costituire STP multidisciplinari per l'esercizio di più attività professionali ha comportato la necessità di definire in ambito regolamentare gli aspetti relativi all'iscrizione e al regime disciplinare della società multidisciplinare (art. 8 e art. 12, DM n. 34/2013).

Il Decreto n. 34/2013 fornisce ulteriori indicazioni circa le c.d. società multidisciplinari, quando precisa che:

- è consentita la costituzione di società tra professionisti multidisciplinari, vale a dire società costituite per l'esercizio di più attività professionali tra quelle regolamentate nel sistema ordinistico (art. 1, comma primo, lett. b);
- la società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nell'atto costitutivo o nello statuto (art. 8, comma 2);
- nel caso di illecito disciplinare commesso da un socio iscritto ad albo differente da quello in cui risulta iscritta la società ma riconducibile a direttive impartite al socio da quest'ultima, emerge una responsabilità concorrente del primo con la seconda (art. 12, comma 2).

## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

### ISCRIZIONI

La STP è tenuta ad iscriversi:

- nella sezione speciale istituita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma secondo, d.lgs. n.96/2001 (*quella in origine destinata alle società tra avvocati*) con funzione di pubblicità-notizia al fine di verificare l'esistenza di cause di incompatibilità;
- nella sezione speciale dell'albo o del registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e per la c.d. società multidisciplinare, come detto, nella sezione speciale dell'albo o del registro relativo all'attività individuata come prevalente.

**rileva altresì  
la sequenza del complesso procedimento di iscrizione**

*segue*



## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

segue - ISCRIZIONI

Nelle recenti istruzioni diramate dalla Camera di Commercio di Milano secondo cui, avvenuta la costituzione, il procedimento risulta articolato nel modo che segue:

- la STP deve iscriversi come *società inattiva* presso il registro delle imprese;
- successivamente, si dovrà procedere all'iscrizione presso l'ordine di appartenenza (ovvero, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto n. 34 / 2013, in caso di società professionale c.d. "multidisciplinare", all'ordine relativo all'attività professionale individuata come prevalente nello statuto e, in assenza di siffatta individuazione, a tutti gli albi o registri tenuti dagli ordini a cui siano iscritti i soci professionisti);
- entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il legale rappresentante dovrà chiedere l'iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese.

importante è poi il ruolo che dovrà essere svolto dai Consigli dell'Ordine nella cui circoscrizione ha la sede legale la società. Occorre evidenziare, infatti che l'art. 9 del Decreto n. 34/2013 precisa che l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo avviene

*"verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento".*



## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

e a proposito di ruolo degli Ordini territoriali e di iscrizione nell'albo ...

### Contributo annuale e contributo iscrizione sezione speciale albo

#### Pronto Ordini n. 161/2013

l'obbligo contributivo di cui agli artt. 12 e 29 d.lgs. n. 139/2005 ricade su tutti i soggetti iscritti nell'albo professionale e dunque anche sulle STP, in quanto l'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale

- Gli ordini territoriali potranno deliberare la quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione dovuto alla STP (come previsto dall'art. 12 della legge professionale). Resta sospesa la determinazione del contributo annuale spettante al Consiglio Nazionale (ex art. 19 legge professionale)
- La STP è tenuta al pagamento della tassa di concessione governativa (art. 22 Tariffa)



## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011 INCARICO PROFESSIONALE

Al fine di rispettare il principio della personalità dell'esecuzione dell'attività professionale, l'art. 10, comma 4, della legge n. 183/2011 e gli artt. 3 – 5 del Decreto n. 34/2013 contengono specifiche previsioni volte a garantire che l'incarico, pur conferito alla STP, **sia sempre eseguito esclusivamente dai soci professionisti** in possesso delle opportune competenze contemplate negli ordinamenti professionali.

SI NOTI CHE QUESTO PUNTO ERA ESSENZIALE CHE FOSSE ESPPLICITO,  
ALLA LUCE DI TALUNE INTERPRETAZIONI, PUR INACCETTABILI, PER CUI  
SOLO LE ATTIVITA' RISERVATE AVREBBERO RICHIESTO  
L'INCARICO AL PROFESSIONISTA  
POTENDO TUTTE LE ALTRE ESSERE AFFIDATE GENERICAMENTE ALLA STP

A tal fine si prevedono a carico della STP obblighi di informazione per consentire al cliente la scelta del socio professionista (o dei soci professionisti).

Va messo in luce che sia l'adempimento degli obblighi di informazione, sia il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente deve risultare da atto scritto e la prova dell'adempimento è a carico della STP.



## **Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011 REGIME DISCIPLINARE**

La legge n. 183/2011 assoggetta i professionisti e la STP alle norme deontologiche e al regime disciplinare dell'ordine al quale risultino iscritti (art. 10, comma 7).

Su tali aspetti, l'art. 12 del Decreto n. 34/2013 interviene precisando che:

- il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio a cui sia iscritto;
- la STP risponde delle violazioni delle regole deontologiche dell'ordine a cui risulti iscritta, ferma restando la responsabilità del socio professionista;
- la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio, anche iscritto ad un ordine o ad un collegio diverso da quello della società, nel caso in cui l'illecito disciplinare compiuto dal socio sia direttamente riconducibile a direttive impartite dalla STP medesima.

Tale ultima previsione trova applicazione, come specificato nel Decreto n. 34/2013 e nella relazione illustrativa, anche nel caso di STP multidisciplinare. Tale società, pertanto si potrebbe trovare a rispondere per violazioni deontologiche "esterne alla STP".

La scarsa chiarezza di quest'ultima disposizione e le anomalie che potrebbero sorgere in sede disciplinare, rendono auspicabile un chiarimento.

## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

### DUE DEDUZIONI

#### Trattamento fiscale

Le prime indicazioni della Agenzia delle Entrate, facendo leva sulla personalità dell'esecuzione dell'incarico da parte del singolo professionista socio, assimilano la STP alla associazione professionale e pertanto ne qualificano i redditi come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR imputandoli ai soci per trasparenza, anche in presenza di STP di capitali. La STP, al pari degli studi professionali, dovrebbe essere soggetta al versamento dell'Irap.

#### Indebitamento e crisi della STP

Il nodo dell'assoggettabilità a fallimento della società non è stato risolto, anzi, più correttamente, non è stato affrontato dal legislatore, ma l'esclusione della attività commerciale consente di dedurre altrettanto l'esclusione dalla applicabilità della Legge Fallimentare.

Sembra maggiormente appropriato sostenere, allora, che la società tra professionisti possa accedere al nuovo istituto della composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla legge n. 3/20102 modificata dal DL n. 179/2012 e relativa alla sistemazione delle crisi derivanti da situazioni di sovra indebitamento non soggette né assoggettabili a differenti procedure concorsuali.



## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

gli auspici sembrano per tale deduzione in via di conferma normativa

### Art. 27 - DDL c.d. "decreto semplificazioni"

*"Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".*

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

# **CONCLUSIONI**



Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
**le società tra professionisti ex L. 183/2011**

**TALUNE ALTRE CONSIDERAZIONI**

- l'argomento dei modelli societari applicabili alle attività dei professionisti è di rilevante interesse, *ahinoi* non solo scientifico;
- il richiamo operato ai titoli V e VI del libro V del codice civile è ai modelli societari tipici dell'impresa, da adattare con tutto quanto previsto ai comma successivi per l'attività dei professionisti ...
- ... è dunque da **escludere la disciplina fallimentare** ...
- ... così come appare logico che si dovranno continuare ad applicare le **norme sul reddito professionale** in quanto tale è l'attività esclusiva che può svolgere la società;
- anche la **società unipersonale non è applicabile** se è vero che il riferimento inderogabile è all'attività da parte *dei soci* e non del singolo professionista.

## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

- resta totalmente inevasa la questione dell'assoggettamento alla previdenza obbligatoria dei professionisti.
- del pari, resta affidata all'interprete l'assoggettamento non soltanto alla disciplina del Registro delle Imprese, ma anche e soprattutto delle norme riguardanti le società commerciali, a partire dai libri contabili, al bilancio (per le società di capitali) e così via.

sarebbe stato doveroso esplicitare quella che è la  
interpretazione più logica

**DELLE SOCIETA' IL LEGISLATORE HA INTESO ASSUMERE SOLTANTO IL  
MODELLO ORGANIZZATIVO PER CONSENTIRLO ALLO SVOLGIMENTO  
DELLA ATTIVITA' PROFESSIONALE E NON L'INTERO CORPO NORMATIVO,  
TIPICO DELL'IMPRESA**

## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

**deve inoltre esser chiaro che**

dato che lo statuto della società deve inderogabilmente prevedere quale suo oggetto “l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci”, è **negata in nuce la possibilità che sia svolta attività non professionale e anche che non professionisti svolgano qualsivoglia attività nell'interesse della società;**

sono dunque solo le attività professionali quelle che può svolgere la società e solo con incarico conferito ai professionisti suoi soci secondo le modalità che sono state regolamentate dal Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia con il DM 34, dell'8 febbraio 2013.



**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

**ma soprattutto deve esser chiaro che**

dato che l'attività professionale è la sola attività che può essere svolta, **a nulla rileva distinguere se le attività professionali siano o meno riservate**, essendo per definizione "professionali" tutte le attività svolte con il proprio titolo dal professionista che rientrano nel suo ordinamento professionale;

ciò è chiaro anche in sede comunitaria laddove si ritiene un'attività **regolamentata, riservata o meno, quando essa è svolta con un titolo professionale** e tanto è stato specificato anche in sede di recepimento della direttiva servizi (2006/123/CE, D.Lgs. 59/2010).

Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
**le società tra professionisti ex L. 183/2011**

qual è stato ed è tuttora il  
principale elemento di preoccupazione

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) ...

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ... , ovvero **soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;**

E' LA FIGURA DEL SOCIO DI CAPITALE  
CHE RISCHIA DI ALTERARE  
LA NATURA STESSA DELLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

SI RITIENE UTILE MA NON SUFFICIENTE l'aver previsto

**che il numero dei soci E la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci**

**restano scoperte le ipotesi di:**

- **partecipazione al capitale dei soci non professionisti anche per quote superiori ad un terzo**
- **composizione dell'organo amministrativo con la presenza anche preponderante dei soci non professionisti**
- **la possibilità che lo statuto differenzi il peso decisionale con la partecipazione agli utili, con la possibilità che quest'ultima possa anche essere preponderante**

## Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo: le società tra professionisti ex L. 183/2011

Tenuto conto della **accessorietà del capitale apportato** dai soci non professionisti, esso DOVREBBE ESSERE soggetto a **remunerazione di natura finanziaria** senza diritto di partecipare alla distribuzione dell'utile.

*un modello?*

IL SOCIO SOVVENTORE DELLA COOPERATIVA

era ciò che prevedevano le SLP  
E' RECUPERABILE TRAMITE APPOSITE  
CLALUSOLE STATUTARIE

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

LA SOCIETA' NON PUO' CHE ESSERE NIENTE PIU' CHE

**UNO STRUMENTO**

PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'  
PROFESSIONALE IN FORMA COLLETTIVA

NATURA DUNQUE **STRUMENTALE**  
CHE NON DEVE ANDARE A MODIFICARE  
LA NATURA DELLA ATTIVITA' CHE RESTA PROFESSIONALE



Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
**le società tra professionisti ex L. 183/2011**

**GUARDANDO COMUNQUE AVANTI**  
può esservi compatibilità  
**tra la nuova disciplina delle società tra professionisti**  
**ed il modello societario delle SLP**

- i principi introdotti per la disciplina delle società tra professionisti dalla legge 183/2011 sono di base coerenti con la disciplina della SLP (Società di Lavoro Professionale)
- Il principio cardine delle SLP che prevede la **prevalenza del lavoro del professionista** rispetto all'organizzazione dei fattori produttivi dati dal capitale investito nell'attività e dal lavoro altrui, può essere recuperato con l'introduzione nel modello SRL di apposite clausole statutarie che prevedano la distinzione della ripartizione degli utili, da parametrare agli apporti di lavoro professionale, rispetto agli apporti di capitale da remunerare come elemento accessorio, con criteri finanziari

**Le Professioni tra manovre d'urgenza e di sviluppo:  
le società tra professionisti ex L. 183/2011**

**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE**

DOTT. ANDREA BONECHI

**STUDIO MICHELOTTI, BONECHI E ASSOCIATI**

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI

---

PISTOIA - MONTECATINI TERME - FIRENZE

STUDIO INTEGRATO  
**ACB GROUP**

STUDI INTEGRATI: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Monaco Principato, Londra